



**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 S.M.I.PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL
PADIGLIONE DENOMINATO MO28 – 1° STRALCIO PRESSO IL CAMPUS DI
INGEGNERIA “ENZO FERRARI” – S1119 – CIG 79084188FB**

PREMESSO

xxx

tutto ciò premesso e considerato

tra il Direttore Generale, Dott. Stefano Ronchetti, nato a Modena il 21/03/1961, in nome e per conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliato *ex lege* in via Università 4, 41121 Modena (MO), P.I. 00427620364, parte contraente di seguito definita Università, ed il Sig. xxx, nato a xxx il xxx e residente in xxx, in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico xxx con sede legale in xxx – C.F. e numero d’iscrizione xxx del Registro delle Imprese di xxx, iscritta con il numero R.E.A. xxx, parte contraente di seguito definita Operatore Economico;

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

L’Università affida all’Operatore Economico xxx con sede legale in xxx – C.F. e numero d’iscrizione xxx del Registro delle Imprese di xxx, iscritta con il numero R.E.A. xxx, che, come sopra rappresentato, accetta, l’incarico di progettazione

definitiva ed esecutiva e coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'ampliamento del Padiglione denominato MO28 – 1° stralcio presso il Campus di Ingegneria "Enzo Ferrari" a Modena, secondo le modalità analiticamente indicate nel presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Offerta Economica presentata dall'Operatore economico definita in seguito a negoziazione che si allega al presente contratto sub lett. "A";
- b) Capitolato d'oneri, allegato sub lett. "B";
- c) Offerta Tecnica presentata dall'Operatore economico definita in seguito a negoziazione che si allega al presente contratto sub lett. "C".

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati.

L'Operatore Economico prende atto che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazione professionale e secondo le regole dell'arte.

Il progetto e tutta la documentazione ad esso connessa, nella versione conclusiva, dovrà essere prodotto all'Amministrazione, nei tempi indicati al successivo art. 3, in almeno due copie cartacee ed una copia su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all'Amministrazione, firmato digitalmente e contenente anche i files in formato aperto editabile senza protezione.

L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti in materia di Contabilità di Stato; del Regolamento

di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità reperibile al seguente indirizzo <https://www.unimore.it/ateneo/RegolamentoDett.html?R=490> del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dal codice civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto.

Art. 2 – Importo

L'Operatore Economico s'impegna ad eseguire il servizio di che trattasi secondo un ribasso del xx% (xxx) sull'importo a base di gara di € 149. 527,59, calcolato con le modalità previste dal D.M. 17.06.2016, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un onorario pari ad € xxx al netto dell'IVA e degli oneri di legge, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, secondo quanto dichiarato in sede di offerta (Allegato B).

Nell'importo contrattuale indicato si intendono comprese tutte le attività relative alla predisposizione delle pratiche relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ etc. (pratica VVF, autorizzazione sismica, parere AUSL).

Nell'importo contrattuale indicato si intendono compensati gli oneri relativi alla fase di progettazione di fattibilità tecnico - economica e quelli generali relativi alla predisposizione delle pratiche ed allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse con la progettazione di fattibilità tecnico - economica nonché relativi alla predisposizione delle pratiche ed allo svolgimento delle procedure comunque necessarie per l'approvazione del progetto e per la predisposizione della successiva procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell'intervento.

Art. 3 – Tempi di esecuzione del servizio

Si rinvia all'art. 5 del Capitolato d'Oneri, allegato sub lett. "B".

Art. 4 – Gruppo di Lavoro

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione, per tutta la durata dell'appalto, il Gruppo di lavoro.

Qualsiasi modifica del predetto Gruppo di lavoro dovrà essere previamente concordata con l'Amministrazione e formalizzata per iscritto.

Il Gruppo di lavoro dovrà includere tutte le seguenti figure per i relativi settori specialistici:

- 1) integrazione tra le progettazioni specialistiche (ingegnere / architetto);
- 2) progettazione edile e architettonica (ingegnere/architetto);
- 3) progettazione strutturale (ingegnere);
- 4) progettazione impianti meccanici e idrotermosanitari (ingegnere/perito);
- 5) progettazione impianti elettrici e speciali (ingegnere/perito);
- 6) progettazione antincendio (professionista abilitato alla progettazione antincendio);
- 7) Progettazione acustica (professionista abilitato alla progettazione acustica)
- 8) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (professionista abilitato al coordinamento della sicurezza);

Art. 5 – Pagamento, fatturazione e interessi di mora

Il pagamento dell'onorario previsto avverrà in due soluzioni: a seguito dell'acquisizione di tutti i relativi pareri e alla conseguente approvazione del progetto Definitivo e all'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si riserva di non

procedere alla liquidazione dei compensi sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento il CUU VOABCY, il CIG 79084188FB, il codice gara S1119, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata alla Direzione Tecnica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Via Università n. 4, 41121 Modena.

I pagamenti, saranno disposti ad opera dell'Università entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura ed accreditati, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie" sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:

- IT xxxx C/O xxx, intestato a xxx.

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato sono le seguenti:

- Sig. xxx, nato a xxx il xxx, residente in xxx, xxx – C.F. xxx, Legale Rappresentante dell'Operatore Economico xxx.;

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Università l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alle persone designate; in mancanza, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà nei termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art.

1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – Penali

Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo o esecutivo rispetto al termine di cui all'art. 3 del presente contratto, per cause imputabili al Professionista, si applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale complessivo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante al Professionista. Detta penale si applica anche in caso di inadeguatezza, carenza, incompletezza della documentazione presentata accertata e segnalata dall'Amministrazione alla scadenza del termine di completamento della prestazione.

Al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a insindacabile valutazione dell'Università, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno subito in conseguenza del ritardo.

Art. 8 – Risoluzione

Salvo quanto indicato all'art. 6 del presente contratto, l'Università ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, oltre che nei casi di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- ritardo nell'esecuzione del servizio;
- mendace fatturazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto;
- reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro,
- frode nella esecuzione del servizio;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge;
- transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane;
- superamento della soglia massima delle penali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università procederà all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 9 – Recesso

È facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere in qualsiasi momento con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 s.m.i. In tale caso l'Operatore Economico ha diritto ad

ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento oltre al rimborso delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico ed a un indennizzo pari ad un decimo del corrispettivo relativo all'incarico non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 109, co. 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'Operatore Economico può recedere dal contratto per giusta causa o giustificato motivo nei casi previsti dalla legge, della cui gravità dovrà dare conto all'Amministrazione nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso ed al rimborso delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 10 – Incompatibilità

Per l'Operatore Economico, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'Operatore Economico s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori

Art. 11 – Verifiche e validazione dei progetti.

Si rinvia al disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto l'Operatore Economico dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Art. 12 – Copertura Assicurativa

L'Operatore Economico ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 a s.m.i., con validità a far data dall'approvazione del progetto, relativa alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, rilasciata da XXX con sede in XXX emessa il XXX, repertoriata c/o la Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare al nr. xxx/DCG;

Detta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della SA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente potrebbe sopportare per le varianti di cui all'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., resi necessarie in corso di esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore Economico s'impegna a mantenere in essere la polizza sopra specificata e a rinnovare la validità della garanzia alla scadenza naturale, ovvero a stipulare una nuova garanzia di pari importo, e prova ne sarà data all'Università mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio, pena la risoluzione del presente contratto.

In tal senso, qualora la polizza assicurativa preveda un frazionamento del premio (annuale, semestrale, ecc.), l'Operatore Economico s'impegna a

rinnovare la validità della garanzia automaticamente ad ogni scadenza e s'impegna, altresì, a dare dimostrazione all'Amministrazione Universitaria dell'avvenuto pagamento delle rate di premio successive alla prima mediante presentazione della quietanza di pagamento debitamente datata e sottoscritta dalla Società assicuratrice.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a dare tempestivo avviso di eventuali disdette della polizza assicurativa che dovessero pervenire dalla Società assicuratrice.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito e consegnato all'Università una cauzione definitiva di importo pari ad Euro xxx ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i., tramite garanzia fideiussoria nr. xxx, rilasciata il xxx da xxxx, con autentica notarile in calce, che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/approvazione del progetto esecutivo e comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante, repertoriata c/o la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare al nr. xxx/DCG.

Detto importo cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato dall'Operatore Economico, in corso di esecuzione del contratto, nel caso in cui esso sia stato parzialmente o interamente incamerato dall'Università.

Art. 14 – Disposizioni in materia di sicurezza

Trattandosi di servizio di natura intellettuale i costi per gli oneri di sicurezza sono pari a zero e non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ora A.N.AC.

Art. 15 – Foro competente – Risoluzione delle controversie

Si rinvia all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 16 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 17 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 18 – Subappalto

Nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Operatore Economico dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato, fatta eccezione per le ipotesi in cui il Codice dei contratti riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti di cui all'art. 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di avvalersi di collaboratori.

Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 20 – Allegati

- Offerta Economica (all. "A");
- Capitolato d'Oneri (all. "B");
- Offerta Tecnica (all. "C").

Art. 21 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto prevalgono, in caso di contrasto, su quelle contenute nel Capitolato d'Oneri e su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico aggiudicatario in caso di discordanza.

Art. 22 – Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto nonché al Capitolato d'Oneri allegato al presente contratto.

Art. 23 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 24 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Università ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette il presente contratto controfirmato digitalmente.

Art. 25 – Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico che, per lo scopo, ha effettuato presso la Tesoreria dell'Università, Unicredit Banca S.p.A., Agenzia di Modena, Piazza Grande n. 40, CAP. 41121 il versamento, in data xxxxxxxxxxxx, di Euro xxxxxx per bolli.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero xxxxx pagine, compresi gli allegati.

Modena, xxxx

L'Università

L'Operatore economico